

COMUNE DI LAMA MOCOGNO

(Provincia di Modena)

REPUBBLICA ITALIANA

Rep.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SCIOVIARI DELLE PIANE DI MOCOGNO CONCESSIONE – CONTRATTO.

L'anno addi _____ del mese di -----

----- in Lama Mocogno nella

Residenza Comunale - Ufficio di Segreteria – innanzi a me

.....abilitato a ricevere gli atti del Comune ai sensi dell'art.

97, IV comma, lett. c) del D.lgs 267/2000 sono presenti i Sigg.ri:

..... e domiciliato per la carica, ai sensi dell'art. 47 del C.C.,

presso il Comune di Lama Mocogno, nella sua qualità di Responsabile

del Settore "Tecnico", CAT. D, che interviene in questo atto

esclusivamente in nome per conto e nell'interesse del Comune

predetto, C.F. e P.I. 00460930365, ai sensi dell'art. 61 del vigente

Statuto Comunale;

..... il quale interviene al presente atto in qualità di C.F. e

P.I. ;

Le parti, della cui identità personale io _____ sono certo, con

questo atto ricevuto in modalità informatica ai sensi dell'art. 32, comma

14, del D.lgs. 50/2016 e s.m.

PREMESSO:

- che il Comune di Lama Mocogno è proprietario degli impianti di

- risalita siti alle Piane di Mocogno, nonché delle attrezzature complementari per la gestione degli impianti e delle piste;
- che lo stesso Comune di Lama Mocogno ha la disponibilità (attraverso concessioni, contratti di locazione etc.) dell'uso dei terreni ove insistono gli impianti e le piste di discesa;
 - che, salvo proroghe, alle scadenze quinquennali e decennali degli impianti ha provveduto alla loro manutenzione straordinaria con adeguamento alla normative di sicurezza vigenti;
 - che il Comune è proprietario di due cabine elettriche di trasformazione e della relativa linea in MT le quali forniscono energia agli impianti Prati del Duca e Pozzo del Lupo;
 - che con deliberazione della Giunta n. in data , esecutiva ai sensi di legge, si è stabilito di procedere alla approvazione dello schema di concessione/contratto per l'affidamento in concessione degli impianti sciiviari delle Piane di Mocogno, in esecuzione di quanto approvato con il D.U.P.;
 - che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. in data , esecutiva, si è stabilito, per la scelta del contraente, di ricorrere alla procedura aperta ai sensi della normativa vigente;
 - che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. in data è stato approvato l'affidamento in concessione della gestione degli impianti di cui trattasi alla Ditta.....;
 - Tutto ciò premesso tra il Comune di Lama Mocogno, di seguito definito concedente ed con sede in Lama Mocogno

definito concessionario, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto;

ART. 2

1. Il Comune di Lama Mocogno, come sopra rappresentato, affida in concessione al _____ che accetta la gestione del complesso scioviario delle Piane di Mocogno per il periodo dal **1/11/2021** al **30/09/2026**.
2. Gli impianti e le attrezzature complementari fisse e mobili costituenti il complesso sono di seguito sinteticamente descritti:
 - a) Tappeto coperto per il trasporto sciatori della lunghezza di mt 200 su terreno demaniale e su terreno di proprietà di privati;
 - b) Impianto denominato Prati del Duca, identificato dal Ministero dei Trasporti con sigla LS91, ubicato in località Via Boscone – Prati del Duca, su terreno di proprietà di privati, costituito da stazione motrice, stazione di rinvio, pali di risalita e pali di discesa, quadri comando e relativi alloggiamenti, pista di discesa denominata Duca. L'impianto è stato rinnovato a seguito della scadenza della vita tecnica dalla stagione invernale 2007/2008 e pertanto dovranno essere effettuate le revisioni quinquennali e decennali previste dalla normativa vigente alle rispettive scadenze. In occasione del rinnovo la prima parte della risalita è stata dotata di tappeto di plastica.
 - c) Impianto denominato Pozzo del Lupo, identificato dal Ministero del

Trasporti con la sigla LS 132, ubicato in località Pozzo del Lupo – Monte Cantiere, su terreno di proprietà privata, costituito da stazione motrice, stazione rinvio, pali di sostegno, quadri comando e relativi alloggiamenti, piste di discesa denominate Lupo, Direttissima e Panoramica. Tale impianto è giunto a scadenza vita tecnica il 30/04/2019.

- d) Battipista KASSBOHRER PB 130 attrezzato con fresa, lama liscia pista, e lama frontale 8 vie, funzionante;
- e) n. 1 fabbricato in legno adibito a ricovero attrezzi, biglietteria e pronto soccorso e locale per riparazione attrezzature e mezzi ubicato in Via Verdi – Piane di Mocogno.
- f) n. 2 cabine elettriche di trasformazione MT>BT denominate Prati del Duca e Lupo con relativa linea di collegamento in MT;
- g) n. 2 generatori di neve SNOW Jet MK3;
- h) Tappeto mobile per la risalita del campo scuola;
- i) Parabolica Tubby installata sulle piste del Poggiaccio I e II.
- l) n. 4 pozzetti con presa di corrente ed idranti, n. 1 pompa di spinta e pressione e n. due pompe di sollevamento per l'innevamento;

ART. 3

1. Sono a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria di impianti, piste, attrezzature fisse e mobili e dei mezzi nonché ogni altra spesa necessaria al funzionamento degli impianti. Per una maggiore definizione tra manutenzione ordinaria e straordinaria si fa riferimento alle norme del Codice Civile e del D.P.R. 380/2001, per quanto applicabile.

2. Sono inoltre a carico del Concessionario tutti gli eventuali ulteriori costi necessari per la corretta gestione del complesso nonché il pagamento delle tasse di concessione previste dalla vigente normativa.

ART. 4

1. Il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione delle prove non distruttive di pre-apertura e post-chiusura degli impianti da effettuarsi sotto il diretto controllo del personale riconosciuto idoneo dall'U.S.T.I.F. di Bologna;

ART. 5

2. Le utenze (acqua, corrente elettrica e telefono etc.) dovranno essere intestate al Concessionario.

ART.6

1. I rapporti con i proprietari dei terreni su cui insistono gli impianti, piste etc. restano nella titolarità del concedente così come sul medesimo gravano i relativi oneri e quindi il Comune si impegna a mantenere in essere i contratti per la durata della concessione.
2. Fermo restando quanto precisato al successivo 3° comma, sono altresì a carico del Comune le revisioni quinquennali e decennali e tutte le manutenzioni straordinarie salvo che si rendano necessarie per incuria, negligenza, imperizia, imprudenza del concessionario nel quale caso graveranno su quest'ultimo.
3. L'impianto del Lupo con relativa pista verranno dismessi pertanto non entrano nel presente atto
4. Spetta al concedente la facoltà di verificare la correttezza delle

operazioni poste in essere dal concessionario al fine di prevenire danneggiamenti.

ART.7

1. Il concessionario si obbliga:

- a) a nominare il personale addetto alla sicurezza ed all'esercizio degli impianti funicolari aerei previsto dalla normativa vigente ed alla assunzione del personale riconosciuto o da riconoscere idoneo per la gestione degli impianti sciaviari aperti al pubblico;
- b) **nelle giornate di maggiore affluenza o comunque quando le condizioni ambientali lo richiedono, dovrà provvedere alla ordinata gestione dei parcheggi avvalendosi anche della collaborazione della Polizia Locale.**
- c) ad applicare nei confronti del personale dipendente le norme contenute nel C.C.N.L. e negli accordi integrativi e ad adempiere agli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali;
- d) ad ottemperare a tutte le disposizioni impartite ed a mettere in atto le protezioni previste dalla normativa vigente in ordine alla prevenzione infortuni anche in occasione delle manutenzioni;
- e) **a rispettare ed a fare rispettare** rigorosamente le leggi, i regolamenti ed in generale tutte le norme in materia di trasporto su impianti a fune, di sicurezza e di prevenzione infortuni e ad ottemperare alle eventuali disposizioni in merito impartite dal concedente;
- f) ad adeguarsi alle disposizioni impartite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Sezione di Bologna, in materia

di personale e regolamenti di esercizio;

- g) alla attivazione (se previsto per legge o regolamento) del servizio di pronto soccorso con presenza di autoambulanza e relativo personale nei giorni festivi e prefestivi di apertura degli impianti e di rispettare tutte le norme legislative e regolamentari in materia di assistenza sanitaria sugli impianti;
- h) a tenere aperti gli impianti – qualora sussistano idonee condizioni di innevamento – almeno negli stessi periodi ed orari di funzionamento degli impianti gestiti dal Consorzio Stazione Invernale del Cimone;
- i) a provvedere – qualora le condizioni metereologiche lo consentano- all'innevamento artificiale nei limiti delle potenzialità delle apposite attrezzature in dotazione delle Piste Poggiaccio I e II e campo scuola; l'attività di innevamento, afferendo allo steso bacino idrico ed impianto di pompaggio, dovrà essere concordata e coordinata con lo Sci club “ Olimpico Lama “ in quanto gestore della Pista da Fondo Piana Amorotti
- j) ad applicare, relativamente ad ogni stagione invernale, per skipass e biglietti, prezzi non superiori a quelli della precedente stagione aumentati di una percentuale pari all'incremento stabilito dal Consorzio Stazione Invernale del Cimone;
- k) ad attuare il programma e piano di promozione e sviluppo turistico della Stazione invernale e degli impianti scioviari, sulla base di quanto proposto in sede di gara ed allegato al presente contratto; il piano di promozione potrà poi essere ricompreso in

un complessivo programma di sviluppo della zona definito e realizzato di intesa ed in collaborazione con gli esercenti e le associazioni operanti nel settore;

l) Oltre a quanto indicato al precedente punto i) dovrà stipulare apposito accordo con lo Sci Club " Olympic Lama " per una complessiva ed integrata promozione turistica e sportiva della Stazione delle Piane di Mocogno e delle attività che verranno realizzate.

m) a riconsegnare, alla scadenza, impianti, attrezzature etc. nello stato in cui si trovavano al momento della consegna salvo il normale deterioramento derivante dall'uso;

n) a provvedere a proprio carico alla assicurazione dei mezzi battipista;

ART.8

1. Per la gestione il concedente corrisponderà al concessionario un importo di € 8.500,00 (+ IVA) per ogni stagione invernale.

2. Al Comune spetterà il% (percentuale offerta in sede di gara) + Iva degli introiti per la vendita di abbonamenti stagionali e ski-pass.

3. I pagamenti saranno effettuati, previa presentazione di regolari fatture, alle seguenti scadenze:

entro il 20 dicembre di ogni anno:

- € 5.185,00 a favore del concessionario (acconto del 50% sul corrispettivo di cui al primo comma);

- € 2.000,00 a favore del Comune (acconto sulla percentuale di

cui al 2° comma).

entro il 10 maggio di ogni anno:

- € 5.185,00 a favore del concessionario (saldo del corrispettivo di cui al 1° c.)
 - saldo a favore del Comune della percentuale di cui al 2° comma.
4. Il concessionario dovrà provvedere alla attuazione del programma di gestione degli impianti presentato in sede di gara come da allegato sotto la **lettera A)**.

ART. 9

1. E' vietata ogni forma di subconcessione.
2. E' vietata a pena di nullità la cessione del presente contratto.
3. L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporta la risoluzione del contratto da disporsi con atto amministrativo, l'immediata riconsegna di impianti, attrezzature etc. ed il risarcimento dei danni oltreché l'applicazione di una penale di € 5.000,00.
4. L'inosservanza degli obblighi di cui all'art. 7 lett. h) , i) j) comporta l'assoggettamento, per ogni violazione, ad una penale di € 500,00.

ART. 10

1. Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose che possano derivare dall'attività di gestione e si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi .
2. La responsabilità rimane in capo all'Ente concedente per eventuali danni conseguenti a vizi di costruzione o difetti nella manutenzione

straordinaria sempreché il concessionario non ne sia a conoscenza ovvero, in caso contrario, abbia immediatamente adottato gli accorgimenti necessari e segnalato la circostanza al Comune.

ART.11

1. Il concedente si riserva la facoltà di decidere, per gravi ragioni di pubblico interesse e con atto debitamente motivato, la dismissione della stazione sciistica nel suo complesso con effetto risolutivo della concessione. La dismissione, salvo casi eccezionali, non potrà avvenire nel corso della stagione sciistica e dovrà anzi essere comunicata al concessionario almeno sei mesi prima dell'inizio della stagione sciistica fissato convenzionalmente nel 1° Dicembre.
2. L'Ente potrà altresì decidere, nel perseguimento dell'interesse pubblico, la dismissione parziale a seguito della quale potrà procedersi ad una rinegoziazione od alla risoluzione del rapporto concessorio.

ART.12

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il concessionario dovrà prestare una cauzione di € 20.000 mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Detta cauzione verrà svincolata alla scadenza del contratto, successivamente alla riconsegna degli impianti e delle attrezzature, previo accertamento che non siano stati verificati inadempimenti o prodotto danni.

ART.14

1. Le spese di stipula della presente convenzione sono a totale carico

del concessionario, senza diritto di rivalsa.

ART.15

1. Ai fini fiscali si dichiara che il corrispettivo della gestione è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/86 n. 131.

ART.16

1. Per quanto non espressamente disciplinato si intendono richiamate se compatibili, le norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

ART. 17

1. Il presente contratto è la precisa completa e fedele espressione della volontà delle parti.

ART. 18

1. Per quanto non disciplinato si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Richiesto io rogante di questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 13 pagine a video, ne ho dato lettura alle parti, le quali l'hanno ritenuta conforme alla loro volontà ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

COMUNE DI LAMA MOCOGNO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

IL CONCESSIONARIO

IL Segretario Comunale